

FLASH NEWS
DIRITTO TRIBUTARIO - DIRITTO SOCIETARIO

Di seguito una breve rassegna di talune recenti novità di particolare interesse in materia tributaria e societaria.

DIRITTO TRIBUTARIO

Imposte dirette – IVA

Cessione di partecipazioni PEX: deducibile il costo della due diligence
(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza 225/37/2011, depositata il 27 settembre 2011)

La Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione XXXVII, nella Sentenza n. 225/37/2011 ha concluso che le spese di “due diligence” sostenute da una società per la cessione di una partecipazione dalla quale deriva una plusvalenza esente ai sensi dell’articolo 87 del D.P.R. n. 917/1986 sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Dette spese, infatti, sono deducibili in quanto seppur connesse alla cessione non sono qualificabili come oneri accessori sostenuti, né quali spese specificamente collegate alla realizzazione della stessa.

Rimborso della ritenuta su dividendi: la dichiarazione fiscale non basta
(Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza n. 24262, depositata il 18 novembre 2011)

Al fine di ottenere il rimborso della ritenuta versata su dividendi non incassati non è sufficiente la produzione, quale elemento di prova, della dichiarazione fiscale presentata dalla società, ma occorre produrre il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Così ha concluso la Sezione tributaria, della Suprema Corte, nella Sentenza n. 24262, depositata il 18 novembre 2011, ritenendo che l’onus probandi non si considera adempiuto con la produzione di un documento fiscale “secondario e derivato”, ma solo con quella di un documento obbligatorio originario su cui fondare il titolo per il rimborso dell’imposta versata.

Cessione d’azienda senza trasferimento dell’immobile: NO all’applicazione dell’IVA
(Corte di Giustizia CE, sez. II, Sentenza n. C-444/10, depositata il 10 novembre 2011)

Per qualificare un’operazione come cessione d’azienda, e in quanto tale esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, non è necessario che sia trasferito anche l’immobile nel quale il cedente svolgeva l’attività, se la cessione dello stesso non è indispensabile per l’esercizio dell’impresa.

Ne consegue che la cessione dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale necessari per lo svolgimento di un’attività del commercio al dettaglio nei confronti del cessionario che prosegue la stessa, contestualmente alla locazione dell’immobile dove è esercitata l’attività, integra la fattispecie del trasferimento di un’universalità di beni, che secondo quanto disposto dalla sesta direttiva comunitaria (art. 5, n. 8, della Direttiva del Consiglio UE 77/388/CEE) gli Stati membri hanno la facoltà di non assoggettare all’IVA.



È ciò quanto ha concluso la Corte di giustizia UE, nella Sentenza n. C-444/10, depositata il 10 novembre 2011, sostenendo che per verificare se un'operazione sia o meno riconducibile a quella di "trasferimento d'azienda" occorre effettuare una valutazione globale delle circostanze relative al singolo caso concreto, con particolare riguardo alla natura della attività economica che si intende perseguire.

Accertamento e riscossione

***Contabilità "in nero" trovata nell'autovettura: valido l'accertamento anche senza autorizzazione
(Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza n. 24923, depositata il 25 novembre 2011)***

È legittimo l'accertamento che si basa sulla contabilità riportata su agende e *floppy disk* ritrovati all'interno di un'autovettura dismessa, anche in mancanza dell'autorizzazione giudiziaria all'utilizzo dei dati ai fini fiscali, e anche se i supporti informatici rinvenuti sono stati elaborati presso il comando della guardia di finanza, senza il contraddittorio con il contribuente.

È ciò quanto hanno concluso i giudici di legittimità, nella Sentenza n. 24923, depositata il 25 novembre 2011, ritenendo infondata la tesi dell'illegittimità dell'accertamento in assenza dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria all'utilizzo dei dati acquisiti, dal momento che la citata autorizzazione è posta a presidio della riservatezza delle indagini penali e non a tutela dei soggetti coinvolti.

Valida la notifica presso la sede effettiva

(Corte di Cassazione, sesta sezione civile, Sentenza n. 24842, depositata il 24 novembre 2011)

Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, deve considerarsi valida la notificazione degli atti presso la sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale, rilevando a tal proposito il disposto dell'articolo 46 del c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima.

Infatti, ai fini dell'equiparazione di fronte ai terzi della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accertamento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo.

La notifica dell'accertamento tributario al vecchio domicilio è invalida

(Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza n. 24877, depositata il 24 novembre 2011)

È invalida la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata al vecchio domicilio se il contribuente ha effettuato il cambio di residenza prima delle modifiche apportate all'articolo 60, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973 dal D.L. n. 223/2006. Tale modifica ha, infatti, effetto immediato.

Il nuovo termine dei 30 giorni introdotto nel sesto comma dell'articolo 60, del D.P.R. n. 600/1973 non ha quindi effetto retroattivo e, pertanto, riguarda le notifiche effettuate dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006.

DIRITTO SOCIETARIO

***Modelli organizzativi 231: obbligo o opportunità?
(CNDCEC – Circolare n. 26/IR del 10 novembre 2011)***

Il progressivo ampliamento del novero dei reati che determinano l'insorgere della responsabilità delle imprese di cui al D.Lgs. n. 231/2011 ha indotto a ritenere che, ancorché non sia vigente un vero e proprio obbligo normativo rispetto all'adozione del modello di cui al predetto decreto, la sua elaborazione ed

adeguata implementazione possano costituire in molti casi un dovere proprio degli amministratori delle società, in ragione della carica da questi assunta.

Nella Circolare n. 26/IR del 10 novembre 2011, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha, quindi, illustrato le caratteristiche essenziali e la funzione esimente dal reato dei modelli organizzativi in commento, evidenziando come l'adozione degli stessi possa esonerare l'ente dalla responsabilità derivante dalla commissione di uno dei reati contemplati dallo stesso decreto legislativo.

Quanto, poi, ai profili di responsabilità degli amministratori derivanti dalla mancata adozione dei modelli in commento, è crescente la tendenza ad affermare la responsabilità civile degli stessi per omessa adozione dei medesimi, ove i rischi rilevati siano tali da renderli necessari.

In altre parole, la responsabilità civile degli amministratori si deve far scaturire non tanto dall'omessa adozione del modello organizzativo e di gestione, quanto piuttosto dall'omessa valutazione in merito all'opportunità di prevenire i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001, attraverso l'adozione dello stesso.

Milano, 15 dicembre 2011

